

Procedimento di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2010

Promosso dal debitore: **ULISSE FAMULARI**

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento: **OCC del Veneziano**

Gestore della Crisi: **dott. Paolo Nalon**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
DEL GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
EX ART.14 TER, COMMA 3, L. 3/2012**

Il sottoscritto dott. Paolo Nalon, C.F. NLNPLA62D06L736Z, nato a Venezia il 6 aprile 1942, con studio in Venezia, Via Zandonai 10,

Premesso che:

- in data 17 marzo 2020, l'avv. Emanuela Greco del Foro di Venezia, per conto del sig. Famulari Ulisse (C.F. FMLLSS60H30C638P, nato a Chioggia (VE) il 30 giugno 1960, residente in Cavarzere, Località Braghetta n. 4) (di seguito: il Debitore) presentava a mezzo pec presso la segreteria dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, denominato "OCC del Veneziano", l'istanza con la quale si richiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;

- l'OCC del Veneziano ha nominato lo scrivente quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento nel procedimento promosso dal Debitore in data 20 aprile 2020;

- in data 4 maggio 2020 lo scrivente ha accettato l'incarico conferitogli, con dichiarazione inviata all'OCC, in uno con la dichiarazione di indipendenza resa ex art. 11, D.M. 202/2014;

Verificato che:

- il Debitore si trova in situazione da sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a), L. n. 3/2012 ossia in "*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*";

- il Debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non essendo, tra l'altro, imprenditore commerciale;

- il Debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012;

- il Debitore non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012;

Considerato che:

- il Gestore della crisi, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 3, L. 3/2012 è tenuto a redigere una relazione particolareggiata che, sulla base della documentazione fornita dal debitore e di quella reperita nell'esercizio delle proprie funzioni contenga:

a) l'indicazione delle cause di indebitamento e diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere alle proprie obbligazioni;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

- a seguito della richiesta presentata dal Debitore, il sottoscritto ha eseguito le comunicazioni previste dall'art. 14 ter, comma 4, L. 3/2012 in data 14 dicembre 2020;

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente dott. Paolo Nalon, nominato Gestore della crisi nel procedimento in epigrafe,

DEPOSITA

la presente relazione particolareggiata ex art. 14 ter, comma 3, L. 3/2012, sviluppata come segue:

Sommario

1.	L'attività svolta: consultazione banche dati e circolarizzazione ai creditori	3
2.	Informazioni sul Debitore.....	4
3.	Analisi dell'attivo e del passivo.....	4
4.	Proposta e piano di liquidazione del patrimonio.....	13
5.	Le cause dell'indebitamento e l'analisi dei requisiti di accesso alla procedura.....	15
6.	La diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.	16
7.	Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.	17
8.	Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni	17
9.	Atti di disposizione negli ultimi cinque anni.	18
10.	Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.....	18
11.	Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione	19

* * *

1. L'attività svolta: consultazione banche dati e circolarizzazione ai creditori

Lo scrivente ha svolto la propria analisi sulla base della documentazione fornita dal Debitore e delle informazioni rese dallo stesso e dal suo avvocato nel corso di incontri tenuti in presenza nonché via Zoom.

Nel corso della propria indagine, inoltre, lo scrivente ha consultato – su delega del

Debitore – i dati registrati presso l'Anagrafe tributaria ed ha richiesto i documenti aggiornati relativamente ai dati registrati negli archivi della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella Centrale di allarme interbancaria e nei sistemi di informazioni creditizia.

Lo scrivente ha, inoltre, verificato le iscrizioni del Registro delle Imprese, dell'Agenzia delle Entrate – Territorio nonché del Pubblico Registro Automobilistico ed ha effettuato una “circolarizzazione” dei debiti verso i creditori.

* * *

2. Informazioni sul Debitore.

Sulla base delle informazioni rese dal Debitore, confermate dai riscontri documentali acquisiti, ai fini che qui rilevano, risulta che:

- il Debitore è dipendente ACTV S.p.A. da 1981;
- il Debitore è stato sposato con la sig.ra Lanza Giovanna e dalla relazione è nata una figlia, Camilla Famulari, in data 27.7.2001;
- nel gennaio 2014 il Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi, affidando la figlia ad entrambi, con collocazione prevalente presso la madre;
- il Debitore, dalla data del 26 febbraio 2014 ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Paradiso del Peccato S.r.l. (C.F. e P.IVA 04798230282, già con sede legale in Roncoferraro (MN), Via Asiago 41/B), che esercitava attività di bar sotto l'insegna Dersut, di cui era socia l'allora compagna del Debitore, sig.ra Daniela Timoni;
- detta Società non è stata formalmente sciolta, tuttavia risulta iscritta nel Registro delle Imprese la “cessazione di ogni attività” in relazione alla predetta unità locale di Mantova nell'agosto 2018;
- il Debitore ha convissuto fino all'ottobre 2018 con la sig.ra Daniela Timoni, comproprietaria dell'immobile in cui vive lo stesso, attualmente single.

* * *

3. Analisi dell'attivo e del passivo.

Al fine di meglio comprendere la proposta ed il piano di liquidazione formulato dal sig. Famulari, si riepiloga di seguito la composizione dell'attivo e del passivo:

ATTIVO

A. BENI IMMOBILI

Il sig. Famulari è proprietario di una quota parte pari al 50% dell'immobile sito nel Comune di Cavarzere (VE), Località Braghetta n. 4, attuale abitazione principale del Debitore.

L'immobile è così identificato catastalmente al NCEU di Cavarzere:

- Abitazione, Foglio 9, particella 382 sub 2, cat. A/2, consistenza 11 vani;
- Garage, Foglio 9, particella 382 sub 3, cat. c/6, consistenza 20 mq;
- Terreno, Foglio 9, particella 382 sub 1, natura E (Ente comune);
- Terreno, Foglio 9, particella 382, natura EU (Ente urbano);
- Terreno, Foglio 9, particella 384, natura T (Terreno).

La residua quota del 50% è di proprietà della ex-compagna del sig. Famulari, sig.ra Timoni Daniela.

L'immobile è interamente ipotecato.

Il valore attribuito all'immobile nel ricorso proposto dal Debitore è pari ad Euro 250.000,00.

Si segnala che la valutazione svolta dal Debitore non è supportata da alcuna stima; considerato che nella fase di liquidazione ed ai fini della stessa sarà comunque necessario acquisire la valutazione dell'esperto stimatore che verrà appositamente nominato, onde non gravare la procedura di ulteriori spese prededucibili, lo scrivente ha acquisito le risultanze della Banca delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (OMI), da cui risulta un valore di mercato nell'area di riferimento di 1100/1300 €/mq che, applicati ai mq dell'immobile risultanti dalla planimetria posta a disposizione dal Debitore, pari a 218 mq (senza considerare garage e scoperto esterno), porta ad un valore di circa Euro 239.800,00 (applicando il valore di 1100 €/mq), sostanzialmente conforme all'importo esposto dal Debitore.

La comproprietaria si è dichiarata disponibile ad autorizzare la cessione, nell'ambito della procedura di liquidazione promossa dal Debitore, anche della propria quota, come risulta dalla comunicazione esibita dal Debitore allo scrivente.

Diversamente da quanto prospettato dal Debitore nel proprio ricorso, tuttavia, ad avviso dello scrivente la sig.ra Timoni ha autorizzato il sig. Famulari a procedere alla vendita nell'ambito della liquidazione, non già a devolvere il ricavato della vendita della propria quota alla procedura di sovraindebitamento promossa dal sig. Famulari; la questione è evidentemente rilevante per individuare l'importo che verrà destinato alla soddisfazione del creditore ipotecario.

Si ritiene, pertanto, opportuno, nell'ipotesi in cui la reale volontà della sig.ra Timoni sia quella di destinare anche il ricavato della vendita della propria quota alla soddisfazione del creditore ipotecario, come rappresentato dal Debitore, che la dichiarazione venga integrata in tal senso; sarà, inoltre, necessario che venga rilasciata dalla sig.ra Timoni una

procura notarile irrevocabile alla vendita della quota di propria competenza in vista della fase di liquidazione.

Va, inoltre, considerato che, a parere dello scrivente, la cancellazione dell'ipoteca potrà essere disposta dal Giudice della procedura ai sensi dell'art. 14 *novies* L. 3/2012 solo in relazione alla quota di proprietà del Debitore, mentre per la cancellazione in relazione alla quota di proprietà della sig.ra Timoni sarà necessario l'assenso della banca alla cancellazione.

B. BENI MOBILI

Il sig. Famulari è proprietario di un'autovettura Opel Astra Targa CY588DH, il cui valore può essere stimato in non oltre Euro 500,00, in base alle quotazioni allegate alla presente, che non viene destinato alla liquidazione in quanto di valore ridotto e necessario al Debitore per recarsi al lavoro.

Non risulta proprietario di altri beni mobili valorizzabili nella presente procedura.

C. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Il sig. Famulari è assunto con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso ACTV S.p.A. con la qualifica di "Responsabile centrale" con una paga base mensile di Euro 2.000,00 al netto delle cessioni volontarie del quinto e del pignoramento presso terzi, che verranno descritti nell'analisi del passivo.

Si ritiene che la cessione del quinto dello stipendio non sia opponibile alla procedura di liquidazione del patrimonio, in quanto assimilabile per effetti alla procedura fallimentare (Tribunale di Milano, 23 luglio 2020; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 2.12.2020); in esito al decreto di apertura della liquidazione, inoltre, verranno sospesi i pagamenti verso i creditori pignoranti ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. b), L. 3/2013, al fine di tutelare la *par condicio creditorum* e l'ordine dei privilegi, nella ripartizione delle somme ricavate e ricavabili col procedimento di liquidazione.

Il Debitore ha precisato di essere prossimo al pensionamento cosicché la domanda formulata dallo stesso prevede di destinare al programma di liquidazione gli stipendi ovvero la pensione che percepirà nei prossimi quattro anni, in ossequio alla previsione di cui all'art. 14 *quinquies*, comma 4, L.3/2012.

Il Debitore ha considerato, nel proprio ricorso, una retribuzione globale di fatto di Euro 2.000,00 circa, prevedendo di destinare Euro 1.300,00/mese alle proprie esigenze; Euro 500,00/mese al mantenimento della figlia ed Euro 200,00/mese ai creditori, oltre 1/5 della tredicesima e quattordicesima mensilità, e così per complessivi Euro 15.500,00 destinati ai creditori in 5 anni di durata della procedura.

Il credito per TFR accantonato è pari ad Euro 32.381,54 al dicembre 2021 e viene destinato alla procedura di liquidazione nei limiti di 1/5 dell'ammontare che verrà percepito dal Debitore al momento della cessazione del rapporto lavorativo, come risulta dalla domanda del Debitore.

Il Debitore ha precisato che l'importo residuo verrà utilizzato per affrontare le spese connesse al trasloco ed alla stipula di contratto di locazione per una nuova abitazione, nonché per l'acquisto di una autovettura oltre per le spese legali necessarie per contestare le pretese dell'INPS in relazione all'avviso recentemente notificato al Debitore, di cui si darà atto nel prosieguo.

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE

Dall'analisi degli estratti conto non è risultata la disponibilità di liquidità significative; trattasi peraltro di importi già vincolati al pagamento delle rate dei mutui contratti nonché destinati alle spese correnti.

E. CREDITI

Il Debitore ha dato atto di avere provveduto al pagamento anticipato dell'importo di Euro 30.000,00 in favore dei sigg.ri Liguori Antonio e Casette Endri, in relazione ai lavori edili che gli stessi avrebbero dovuto eseguire sull'immobile di sua proprietà; l'importo era in parte era garantito da cambiali rilasciate dai predetti signori.

A fronte della mancata esecuzione dei lavori, il sig. Famulari è riuscito a recuperare solo l'importo di Euro 3.000,00 cosicché residua un credito in favore del sig. Famulari di Euro 27.000,00.

Il Debitore ha esibito allo scrivente n. 5 effetti cambiari di Euro 3.000,00 ciascuno, rilasciate dai predetti sig.ri Liguori Antonio e Casette Endri, nonché la documentazione relativa alle iniziative (anche esecutive) dal Debitore nei confronti dei sigg.ri Liguori Antonio e Casette Endri e che hanno avuto esito negativo, cosicché appare condivisibile quanto esposto nel ricorso in ordine al fatto che non vi sarà alcun concreto apporto alla procedura.

Riepilogo dell'attivo

	Valore	Ammontare destinato alla procedura
A. BENI IMMOBILI		
50% immobile	Euro 125.000,00	Euro 125.000,00
B. BENI MOBILI	0	0
C. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
Stipendio	Euro 2.000,00/mese	Euro 200,00/mese

TFR	Euro 32.381,54 al 31.12.2020	Euro 6.400,00 (da aggiornare in base all'ammontare del TFR che risulterà alla cessazione del rapporto)
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE	0	
E. CREDITI	0	

PASSIVO

Si precisa che la ricostruzione del passivo è stata svolta sulla base del confronto tra i dati forniti dal Debitore rispetto agli esiti della circolarizzazione ed alle risultanze delle visure Crif e Centrale Rischi Banca d'Italia acquisiti dallo Scrivente.

A. DEBITI ERARIALI E VERSO ENTI PREVIDENZIALI.

A.1. AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha certificato ruoli emessi ed insoluti per **Euro 14.116,04**, oltre ad **Euro 955,48** sospesi; dato che il Debitore non è stato in grado di chiarire le ragioni di detta sospensione, si ritiene di considerare anche detto importo nei debiti verso l'Erario.

Dalla lettura degli estratti di ruolo trasmessi allo scrivente dall'Agenzia delle Entrate, risulta che i debiti maturati siano relativi al mancato versamento di ICI, TARI, IMU, tassa automobilistica regionale, sanzioni per violazioni del codice della strada, assistiti dal privilegio generale mobiliare *ex art. 2752*, comma 3, c.c., nonché al mancato versamento di canoni RAI, assistiti da privilegio generale mobiliare *ex art. 2752*, comma 1, c.c.

Dal Certificato dei Carichi fiscali pendenti risulta un'ulteriore cartella di pagamento per **Euro 272,89**.

Dalla circolarizzazione svolta dallo scrivente sono risultati, inoltre, dovuti **Euro 1.539,00** al Comune di Cavarzere per TARI non versata ed **Euro 355,48** verso la Regione Veneto per bolli auto insoluti, sempre assistiti da privilegio generale mobiliare *ex art. 2752*, comma 3, c.c.

A.2. INPS

Nel febbraio 2021 l'INPS ha notificato a Paradiso del Peccato S.r.l. c/o il sig. Famulari un avviso di sanzione per mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali *“in qualità di obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 689/1981, con il sig. Ulisse Famulari”*.

L'INPS ha dato atto di mancati versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per Euro 4.998,00 e quantificato la relativa sanzione in Euro 50.000,00 (ovvero, in misura ridotta, in Euro 16.666,67 laddove il pagamento intervenga in 60 giorni dalla notifica dell'avviso).

Il Debitore, in esito alla richiesta di chiarimenti formulata dallo scrivente, ha posto a mia disposizione il prospetto dell'Agenzia Entrate Riscossione a carico di Paradiso del Peccato S.r.l., da cui risultano notificati avvisi di accertamento per complessivi Euro 112.148,34 da INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate.

Il Debitore ha indicato nell'elenco dei creditori un debito verso INPS per Euro 73.769,16, che corrisponde alla sommatoria dei debiti verso l'INPS risultanti dal predetto prospetto dell'Agenzia Entrate Riscossione, contestando la debenza del relativo importo.

Ad avviso dello scrivente, il sig. Famulari è responsabile per il pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 6, L. 689/1981¹, non già del pagamento dei contributi non versati², cosicché ai fini della piano di liquidazione si ritiene più corretto esporre l'ammontare della sanzione, pari ad **Euro 50.000,00**, assistito da privilegio generale mobiliare nei limiti del 50% dell'ammontare *ex art.* 2754 c.c.

Si segnala che dalla documentazione trasmessa allo scrivente, non è dato evincere se Paradiso del Peccato S.r.l. sia incorsa in ulteriori violazioni in relazione alle quali si possa configurare la responsabilità del Debitore ai sensi della L. 689/1981.

B. DEBITI VERSO BANCHE GARANTITI DA IPOTECA

B.1. Intesa San Paolo S.p.A.

Con contratto stipulato in data 20.1.2011, VenetoBanca S.p.A. (ora Intesa San Paolo

¹ L'art. 6, comma 3, L. 689/1981, prevede che *“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”*.

² Ai sensi dell'art. 2, comma 1, DL 463/1983, *“Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”* laddove, nel caso di specie, il datore di lavoro era Paradiso del Peccato S.r.l. Il mancato versamento è sanzionato dal comma 1 bis nei seguenti termini: *“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui [come nel caso di specie, n.d.r.], si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”*.

S.p.A.) ha concesso al Debitore ed alla sig.ra Timoni (condebitori in solido) un mutuo di Euro 260.000,00 per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione, da restituirsi in 360 mesi (mutuo 0MD7047675814).

Nel dicembre del medesimo anno, l'importo concesso è stato integrato di ulteriori Euro 40.000,00 (mutuo 0MA2047693468).

Il mutuo è garantito da ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà del Debitore e della sig.ra Timoni e, quindi, privilegiato *ex art.* 2855 c.c.

In esito alla circolarizzazione svolta dallo scrivente, la Banca ha confermato la sussistenza di un debito di Euro 207.781,92 in relazione al contratto 0MD7047675814 ed Euro 35.817,17 in relazione al contratto 0MA2047693468, e così per complessivi **Euro 243.599,09** al gennaio 2021.

C. DEBITI VERSO BANCHE CHIROGRAFARI

C.1. Intesa San Paolo S.p.A.

Dalla visura CRIF e dalla diffida consegnataci dal Debitore, risulta un debito verso Intesa San Paolo S.p.A. di **Euro 83.340,26** a titolo di capitale residuo e interessi moratori relativi ad un contratto di finanziamento stipulato tra Intesa San Paolo S.p.A. e Paradiso del Peccato S.r.l., a garanzia del quale il sig. Fumulari aveva prestato fideiussione in data 25 agosto 2014, in solido con la sig.ra Timoni Daniela (socia di Paradiso del Peccato S.r.l.), De Zuna Katuscia e Forzutti Stefano (componenti del CdA di Paradiso del Peccato S.r.l. dal 26.2.2014 al 19.2.2016).

Risulta, inoltre, un debito per scoperto di conto corrente di **Euro 5.728.**

C.2. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

In esito alla circolarizzazione svolta dallo scrivente, BNL S.p.A. ha precisato di vantare un credito di complessivi Euro 71.735,77, di cui:

- Euro 65.412,84 a titolo di capitale residuo e interessi moratori relativi ad un contratto di finanziamento stipulato tra BNL e Paradiso del Peccato S.r.l., a garanzia del quale il sig. Fumulari aveva prestato fideiussione fino alla decorrenza di Euro 70.000,00 (in solido con i predetti Timoni Daniela, De Zuna Katuscia e Forzutti Stefano);

- Euro 6.322,93 a titolo di saldo debitore del c/c n. 4649/1654.

Nel febbraio 2021 BNL ha notificato al Debitore (nonché a Paradiso del Peccato S.r.l. ed ai condebitori in solido) un decreto ingiuntivo per il recupero dell'importo capitale di Euro 69.950,21, oltre Euro 3.115,22 a titolo di spese legali (comprensivi di compensi, esborsi ed accessori) e così per **Euro 73.065,43.**

D. ALTRI DEBITI

D.1. Eurocqs S.p.A.

In esito alla circolarizzazione svolta dallo scrivente, Eurocqs S.p.A. ha dato atto di avere erogato un finanziamento personale al Debitore in data 30 marzo 2018 per complessivi Euro 41.160,00, assistito da cessione del quinto dello stipendio (Euro 343,00).

Il Debitore riferisce che si tratterebbe del finanziamento assunto per estinguere il precedente finanziamento stipulato con Santander Consumer Bank, assunto in favore di Paradiso del Peccato S.r.l.

Si considera l'ammontare del debito residuo pari ad **Euro 24.087,04**.

D.2. Volkswagen Financial Services S.p.A.

In esito alla circolarizzazione svolta dallo scrivente, Volkswagen Financial Services S.p.A. ha dato atto di avere stipulato con il Debitore un contratto di leasing in data 8 aprile 2015, con un debito residuo pari ad **Euro 12.641,26**.

Il Debitore ha precisato di avere contratto il debito per dotarsi dell'auto, necessaria per recarsi sul posto di lavoro.

Il debito risulta segnalato a sofferenza in Centrale Rischi Banca d'Italia.

D.3. Compass Banca S.p.A.

In esito alla circolarizzazione svolta dallo scrivente, Compass Banca S.p.A. ha dato atto di avere erogato un finanziamento personale al Debitore in data 23 aprile 2014 per complessivi Euro 21.141,40, con un debito residuo pari ad **Euro 11.576,85**.

Il Debitore riferisce che il finanziamento è stato stipulato in favore di Paradiso del Peccato S.r.l.

D.4. Dersut S.p.A.

Il Debitore ha prodotto un atto di precetto notificatogli (in solido con Paradiso del Peccato S.r.l.) da Dersut S.p.A. ed ha dato atto di avere subito il pignoramento del quinto dello stipendio.

In esito alla circolarizzazione svolta dallo scrivente, Dersut S.p.A. ha confermato di avere ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Debitore per di Euro 4.596,54, oltre interessi e spese di procedura e, in esito alla procedura esecutiva promossa sulla base di detto decreto, l'assegnazione del quinto dello stipendio (Euro 430,00) fino a concorrenza dell'importo di Euro 9.030,81.

Si considera l'ammontare del debito residuo pari ad **Euro 4.223,97**.

D.5. Deutsche Bank

Si tratta del finanziamento concesso da Deutsche Bank ed assistito da cessione del quinto dello stipendio (Euro 280,00).

Il Debitore riferisce che il finanziamento era stato richiesto per l'installazione dell'impianto fotovoltaico nell'immobile di abitazione ed espone, nel proprio ricorso, un debito residuo di **Euro 14.000,00**.

Si segnala che il Debitore non ha fornito alcuna documentazione relativa a detto credito e Deutsche Bank non ha risposto alla circolarizzazione.

Dalle buste paga esibite dal Debitore, risulta una trattenuta per "Prestito Deutsche Bank" di Euro 280,00/mese; si ritiene di recepire, prudenzialmente, l'importo indicato dal Debitore.

E. DEBITI ALIMENTARI

Sussiste l'obbligo del Debitore di versare alla figlia l'assegno di mantenimento di **Euro 500,00 mensili**, giusta sentenza di separazione resa dal Tribunale di Venezia, esibita allo scrivente dal Debitore.

Il Debitore precisa di avere un arretrato nei confronti della figlia di **Euro 1.800,00**; il relativo credito è assistito da privilegio *ex art. 2751*, numero 4, c.c.

* * *

Riepilogo del passivo

		CAUSE PRELAZIONE	DI
A. DEBITI ERARIALI			
Agenzia delle Entrate	Euro 15.344,41	Privilegio generale mobiliare <i>ex art. 2752 c.c.</i>	
INPS	Euro 50.000,00 (contestato dal Debitore)	Privilegio generale mobiliare nei limiti del 50% dell'ammontare <i>ex art. 2754 c.c.</i>	
Comune di Cavarzere	Euro 1.539,00	Privilegio generale mobiliare <i>ex art. 2752 c.c.</i>	
Regione Veneto	Euro 355,48	Privilegio generale mobiliare <i>ex art. 2752 c.c.</i>	
B. DEBITI VERSO BANCHE GARANTITI DA IPOTECA			
B.1. Intesa San Paolo S.p.A.	Euro 243.599,09	Privilegio ipotecario <i>ex art. 2855 c.c.</i>	
C. DEBITI VERSO BANCHE CHIROGRAFARI			
C.1. Intesa San Paolo S.p.A.	Euro 83.340,26	Chirografo	
C.1.bis. Intesa San Paolo S.p.A.	Euro 5.728,00	Chirografo	
C.2. BNL S.p.A.	Euro 71.735,77	Chirografo	
D. ALTRI DEBITI			
D.1. Eurocqs S.p.A.	Euro 24.087,04	Chirografo	
D.2. Volkswagen FS S.p.A.	Euro 12.641,26	Chirografo	

D.3. Compass Banca S.p.A.	Euro 11.576,85	Chirografo
D.4. Dersut S.p.A.	Euro 4.223,97	Chirografo
D.5. Deutsche Bank	Euro 14.000,00	Chirografo
E. DEBITI ALIMENTARI		
E.1 Mantenimento figlia	Euro 1.800,00 scaduti	Privilegiato <i>ex art.</i> 2751, numero 4, c.c.
	Euro 500/mese	Prededucibile

Il totale della esposizione debitoria del sig. Famulari è di Euro 540.744,13, di cui Euro 228.106,15 di natura chirografaria ed Euro 312.637,98 di natura privilegiata, oltre ad Euro 500,00/mese per il mantenimento della figlia.

* * *

4. Proposta e piano di liquidazione del patrimonio

L'istanza di liquidazione *ex art.* 14 *ter* L. 3/2012 proposta dal Debitore prevede la cessione della quota del 50% dell'immobile sito nel Comune di Cavarzere (VE), Località Braghetta n. 4, attuale abitazione principale del sig. Famulari; il comproprietario ha manifestato il proprio assenso alla cessione della propria quota nell'ambito della presente procedura: il che agevolerebbe la vendita dell'immobile; si richiama, tuttavia, quanto esposto nel paragrafo della presente Relazione destinato all'analisi dell'attivo, in ordine alla destinazione del ricavato della vendita della quota di competenza della sig.ra Timoni ed alla cancellazione dell'ipoteca.

A fronte della prospettiva liquidatoria di detto immobile, il sig. Famulari si è impegnato a prendere in locazione un appartamento.

Considerato il valore limitato dell'autovettura e la necessità del sig. Famulari di utilizzarla per recarsi al lavoro, la proposta prevede che la stessa venga esclusa dalla liquidazione e rimanga in proprietà del sig. Famulari.

Il sig. Famulari propone, inoltre, di destinare alla procedura una quota del proprio stipendio nonché, in esito alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, una quota della pensione oltre che un quinto del TFR.

Il Piano di liquidazione elaborato dal sig. Famulari prevede il pagamento:

- del creditore ipotecario Intesa San Paolo, nel limite del ricavato della vendita dell'immobile ipotecato ed al netto della quota delle spese di procedura di cui al punto che precede;
- dei crediti privilegiati in misura parziale, destinando il quinto del TFR nonché la quota dello stipendio/pensione;

- non prevede il soddisfacimento dei crediti chirografari.

Ad avviso dello scrivente, occorre considerare anche le spese prededucibili connesse alla procedura, che andranno soddisfatte in misura integrale e, in particolare, i compensi per l'attività dell'OCC e per l'attività del liquidatore, così stimati:

- Compenso dell'OCC (come da preventivo accettato dal Debitore: Euro 7.166,77 oltre accessori di legge (spese generali, CPA ed IVA) per un totale di Euro 10.229,84, di cui Euro 5.114,92 già corrisposti secondo il preventivo redatto dall'OCC ed accettato dal Debitore ed Euro 5.114,92 ancora da versare;

- Spese per l'espropriazione immobiliare e per la stima dell'immobile ex art. 2770 e 2777 C.C., nonché le spese relative all'instauranda procedura di liquidazione del patrimonio (spese di pubblicità, compenso per il liquidatore) che si stimano al lordo degli accessori di legge in complessivi Euro 10.000,00; a riguardo si segnala che si è dichiarato disponibile ad assumere il relativo incarico il dott. Paolo Barea, professionista con esperienza in materia di vendite immobiliari e liquidazioni di patrimoni.

L'importo dello stipendio/pensione destinato alla liquidazione è stato determinato dal Debitore in Euro 200,00/mese, tenendo conto della disponibilità reddituale media dello stesso, pari ad Euro 2.000,00/mese e delle spese correnti mensili, stimate in Euro 1.300,00 mensili, così determinate:

Voce di spesa	Importo
Vitto	Euro 450/mese
Carburante	Euro 50/mese
Utenze	Euro 130/mese
Affitto	Euro 485/mese
Spese condominiali	Euro 80/mese
Assicurazione auto	Euro 60/mese
Spese mediche	Euro 15/mese
Bollo auto	Euro 30/mese
	Euro 1.300/mese

Si precisa che tale importo comprende l'eventuale canone di locazione abitativa in esito alla cessione dell'abitazione di proprietà.

Si precisa che nelle uscite mensili vanno considerati anche gli importi dovuti a titolo di mantenimento della figlia, per ulteriori Euro 500,00/mese.

* * *

5. Le cause dell'indebitamento e l'analisi dei requisiti di accesso alla procedura.

Dall'analisi del passivo e dell'attivo sopra svolta, risulta come il Debitore versi effettivamente in stato di sovraindebitamento ovvero nella *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”* (Art.6, comma 2, lett. A, Legge n. 3/2012).

A tal proposito da una preliminare verifica della documentazione si evince che i debiti dell'istante erano inizialmente relativi al solo mutuo contratto dal sig. Famulari e dalla sua compagna dell'epoca, sig.ra Timoni Daniela, per l'acquisto ed il restauro della casa di abitazione, nonché (secondo quanto riferito dal Debitore) per l'installazione di un impianto fotovoltaico, a fronte di un patrimonio dei mutuatari costituito dalla casa medesima e dai redditi da lavoro dipendente di entrambi che, si ritiene, all'epoca consentisse ai soggetti di fare fronte alle obbligazioni assunte.

La situazione di sovraindebitamento in capo al Debitore appare essere il frutto delle vicende di Paradiso del Peccato S.r.l., di cui il sig. Famulari e la sig.ra Timoni erano rispettivamente amministratore e socia, ed a favore della quale il Debitore ha rilasciato importanti garanzie personali, confidando nel buon esito dell'operazione imprenditoriale.

Secondo quanto riferito dal Debitore, l'attività della Società, inizialmente promettente, è stata compromessa dalle gravose condizioni economiche imposte da Dersut Caffè S.p.A. per la gestione del plateatico (acquisto dell'arredamento, costo delle licenze, percentuali sugli incassi), inizialmente non compreso nell'azienda oggetto del contratto di affitto in essere con Dersut, divenute insostenibili a causa dell'apertura, nelle immediate vicinanze, di un locale altamente concorrenziale.

Dalle verifiche effettuate dallo Scrivente, risulta che l'ultimo bilancio depositato dalla Società è quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016.

Dall'analisi del bilancio risulta che la Società ha chiuso l'esercizio 2015 in perdita (- Euro 113.427) mentre l'esercizio al 31.12.2016 si è chiuso con un utile di Euro 551,00; in nota integrativa viene dato atto di debiti di Euro 250.721 verso banche, Euro 68.024 verso fornitori ed Euro 30.000 ca verso Erario e enti previdenziali.

Non sono stati depositati i bilanci relativi agli esercizi successivi.

La difficoltà economica e finanziaria in cui si è trovata la Società ha avuto concrete ripercussioni sul Debitore, che non ha incassato alcun compenso per l'attività di amministratore e che, anzi, ha subito le conseguenze derivanti dall'aver rilasciato garanzie personali a favore di Paradiso del Peccato S.r.l.

In detta situazione, da quanto riferito dal Debitore, il sig. Famulari non ha più potuto fare affidamento sul reddito da lavoro dipendente dell'allora compagna sig.ra Timoni, che aveva lasciato il lavoro per dedicarsi al bar aperto da Paradiso del Peccato S.r.l.

I finanziamenti contratti dal Debitore (che, secondo quanto dichiarato dallo stesso, erano destinati a sostenere l'attività di Paradiso del Peccato S.r.l.), così come il pignoramento subito, hanno generato effetti negativi sulla liquidità corrente e portato il Debitore in uno stato di sovraindebitamento irreversibile.

La debenza dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia hanno concorso a peggiorare la situazione di indebitamento complessivo, a cui il Debitore ha tentato di fare fronte, per quanto possibile, con il proprio stipendio da lavoratore dipendente.

L'esposizione debitoria, tuttavia, è risultata ben presto non più sostenibile, come risulta dalla documentazione raccolta, che rappresenta una situazione debitoria sicuramente gravosa.

* * *

6. La diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

Dalle verifiche svolte è emerso che la parte più gravosa dell'esposizione debitoria trova il proprio titolo **(a)** nel contratto di mutuo stipulato per la casa di abitazione nonché **(b)** nelle obbligazioni assunte in favore di Paradiso del Peccato S.r.l.

Per quanto concerne il contratto di mutuo, va precisato che lo stesso è stato stipulato nel 2011 quando, secondo le precisazioni rese dal sig. Famulari, sia il Debitore sia la sig.ra Timoni (cointestataria del mutuo) godevano entrambi di uno stipendio di lavoro dipendente (il Debitore ha riferito che nel 2014 la sig.ra Timoni ha rassegnato le proprie dimissioni per dedicare la propria attività a Paradiso del Peccato S.r.l., di cui era socia).

Per quanto concerne le obbligazioni assunte in favore di Paradiso del Peccato S.r.l., dalle informazioni rese dal Debitore, risulta che lo stesso avesse fatto concreto affidamento nel buon esito dell'iniziativa imprenditoriale e confidato nel fatto che anche i soci della predetta Società avevano rilasciato garanzie a favore di Paradiso del Peccato S.r.l. obbligandosi in solido con il Debitore.

Considerato, inoltre, che il debito preponderante è nei confronti del sistema bancario, è ragionevole ritenere che gli istituti di credito abbiano concesso i propri finanziamenti a favore del Debitore ovvero accettato che l'esposizione di Paradiso del Peccato S.r.l. venisse garantita dal Debitore, sulla base un'adeguata istruttoria preventiva, tenendo conto della solvibilità del Debitore medesimo.

Appare, quindi, verosimile che il Debitore avesse assunto le predette obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e, dunque, non ha colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, nonostante abbia fatto un ricorso al credito sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali. Anche dall'esame della documentazione fornita dal Debitore non sono emerse spese qualificabili come eccessive o voluttuarie rispetto alla capacità economico-finanziaria dell'istante.

* * *

7. Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.

Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi, risulta che la situazione economica del Debitore non consentiva – e non consente – allo stesso di soddisfare i debiti accumulati nel corso degli anni che, lo ricordiamo, appaiono riconducibili all'esito negativo dell'iniziativa imprenditoriale in cui il Debitore è stato coinvolto, nel tentativo di aiutare l'allora compagna, socia di Paradiso del Peccato S.r.l.

Si riportano di seguito i dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi esibite dal Debitore:

ANNO	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE (CUD)	REDDITO IMPONIBILE (DICHIARAZIONI DEI REDDITI)
2016	45.188,19	45.202
2017	47.954,46	47.968
2018	46.762,48	46.776
2019	45.174,19	48.636

Il Debitore ha tentato, per quanto possibile, di destinare il proprio stipendio al pagamento dei creditori mediante la cessione del quinto; il che, tuttavia, unito al pignoramento del quinto dello stipendio promosso da Dersut, ha aggravato la situazione di difficoltà finanziaria in cui lo stesso versa.

* * *

8. Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi

cinque anni

Dalla documentazione acquisita dallo scrivente risulta che il Debitore non abbia mai subito protesti e che l'unico pignoramento subito sia quello promosso da Dersut; fino alla notifica di detto pignoramento, che ha impattato pesantemente sulla disponibilità finanziaria del Debitore, già aggravata da 2 cessioni del quinto dello stipendio, con la quale lo stesso faceva fronte regolarmente al pagamento delle rate del mutuo nonché delle rate di due dei finanziamenti stipulati.

Dalle risultanze del CRIF emerge, infatti, che solo negli ultimi mesi il Debitore ha omesso il versamento delle rate dei mutui ipotecari.

Dalle risultanze Banca d'Italia emerge che nel luglio 2020 il Debitore è stato segnalato a sofferenza da Volkswagen Financial Services.

Non risulta alcuna segnalazione nella Centrale di Allarme Interbancario.

Nell'agosto 2020 Intesa San Paolo ha intimato il pagamento degli importi garantiti con la fideiussione rilasciata in favore di Paradiso del Peccato S.r.l.; nel febbraio 2021 BNL ha notificato il decreto ingiuntivo per il pagamento degli importi garantiti con la fideiussione rilasciata in favore di Paradiso del Peccato S.r.l.

* * *

9. Atti di disposizione negli ultimi cinque anni.

Il Debitore ha dato atto di avere ceduto, nell'anno 2018, il proprio motociclo, come da visura PRA esibita, per Euro 2.500,00.

Nell'anno 2018, inoltre, risulta avere ceduto una quota (pari a 51/270) di un appartamento in Chioggia (VE), pervenutagli in parte per successione in morte ed in parte per donazione; l'immobile era in comproprietà tra 9 soggetti, tra cui il Debitore. Il corrispettivo della compravendita era pari ad Euro 135.000,00, ripartito pro quota tra i comproprietari³.

* * *

10. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Non risulta, in base alla documentazione fornita allo scrivente, l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

³ Il Debitore ha dichiarato che la somma incassata è stata destinata alla chiusura di un finanziamento acceso per la società il Paradiso del Peccato S.r.l. (il sig. Famulari non ha esibito documentazione a riguardo).

11. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione

Il debitore istante è stato collaborativo con l'OCC fornendo tutti i chiarimenti richiesti in merito alle cause che hanno determinato la crisi da sovraindebitamento oggetto dell'istanza di liquidazione e si è attivato per consentire allo scrivente di svolgere le proprie verifiche.

L'esposizione debitoria rappresentata nella proposta del Debitore, sebbene sia stata faticosamente ricostruita dallo stesso (in considerazione della risalenza di alcune voci considerate nell'attivo e nel passivo, nonché per le difficoltà di relazionarsi con gli uffici competenti a causa delle limitazioni imposte dal Covid), ha trovato sostanziale conferma negli esiti della circolarizzazione e dell'accesso alle banche dati svolti dallo scrivente.

Analizzata la documentazione prodotta e fornita dal debitore, lo scrivente può esprimere un giudizio complessivamente soddisfacente sulla completezza della stessa.

Si precisa che per redigere la presente relazione la scrivente ha esaminato la seguente documentazione:

- **Documentazione fornita dal Debitore:**
 1. Individuazione attivo e passivo concordatario (con Elenco dei creditori)
 2. Estratto conto corrente Venetobanca - Intesa;
 3. Estratto conto PostePay;
 4. Autocertificazione residenza e stato famiglia;
 5. Estratto sentenza di separazione;
 6. Atto di precetto Dersut;
 7. Comunicazione periodica Eurocqs;
 8. Documentazione spese utenze;
 9. Ispezione PRA;
 10. Contratto di compravendita dell'immobile;
 11. Contratto di mutuo ipotecario stipulato con Venetobanca, ora Intesa San Paolo S.p.A.;
 12. Integrazione al contratto di mutuo ipotecario;
 13. Casellario giudiziale e certificato carichi pendenti;
 14. Casellario carichi fiscali pendenti;
 15. CUD 2017, 2018, 2019, 2020;
 16. Estratto Equitalia Agenzia Riscossione;
 17. Diffida Intesa San Paolo S.p.A.;

18. Segnalazione a sofferenza Volkswagen FS S.p.A.;
 19. Buste paga settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020;
 20. Copia cambiali rilasciate da Liguori Antonio, Casette Endri;
 21. Iniziative giudiziali verso Liguori Antonio, Casette Endri;
 22. Comunicazioni estinzione anticipata finanziamento Santander Consumer Bank;
 23. Decreto ingiuntivo BNL;
 24. Avviso di accertamento INPS;
 25. Documentazione Agenzia Entrate Riscossione rif. Paradiso del Peccato S.r.l.;
 26. Dichiarazioni dei redditi;
 27. Dichiarazione Timoni Daniela;
 28. Planimetria immobile, visura catastale
- **Documentazione reperita dall'OCC:**
- A. Visura camerale Paradiso del Peccato S.r.l.;
 - B. Bilancio Paradiso del Peccato S.r.l. 31.12.2016;
 - C. Scheda persona fisica Famulari estratta dal Registro delle Imprese;
 - D. Riscontro circolarizzazione Comune di Cavarzere;
 - E. Riscontro circolarizzazione Regione Veneto;
 - F. Riscontro circolarizzazione Dersut S.p.A.;
 - G. Riscontro circolarizzazione Francesco Tessari;
 - H. Riscontro circolarizzazione EuroCQS S.p.A.;
 - I. Riscontro circolarizzazione Intesa San Paolo S.p.A.;
 - L. Riscontro circolarizzazione Volkswagen Financial Services S.p.A.;
 - M. Riscontro circolarizzazione BNL S.p.A.;
 - N. Riscontro circolarizzazione BCC Mantova;
 - O. Riscontro circolarizzazione Compass Banca S.p.A.;
 - P. Riscontro Equitalia Agenzia Riscossione;
 - Q. Prospetto Centrale Rischi Banca d'Italia;
 - R. Prospetto Centrale di Allarme Interbancario;
 - S. Prospetto CRIF;
 - T. Visura catastale
 - U. Ispezione ipotecaria;
 - V. Nota di trascrizione e atto di compravendita;

- Z. Visura protesti;
- AA. Stima automobile;
- AB. Interrogazione Banca dati quotazioni immobiliari;
- AC. Dichiarazione di disponibilità dott. Barea con preventivo dei compensi.

* * *

Questo, in sintesi, quanto ad oggi appurato, che lo Scrivente si riserva di integrare qualora venisse a conoscenza di ulteriori circostanze rilevanti ai fini della presente Relazione.

Ritiene con ciò lo scrivente professionista di aver assolto l'incarico affidatogli, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento od integrazione.

Con osservanza.

Venezia, 23 marzo 2021


dott. Paolo Nalon

